

N. R.V.G. 2022



**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**  
**III SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna De Cristofaro	Presidente Rel.
dott. Luciano Varotti	Consigliere
dott. Andrea Lama	Consigliere

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**nel procedimento ex art. 26 e 143 l.f. iscritto al n.r.g. 2022/20 R.V.G. promosso da:**

Nei confronti di:

**Fallimento**

**S.P.V.**

**INPS**

1. Il ricorrente ha chiesto l'ammissione all'esdebitazione in data 7 agosto 2022, dopo quasi 10 anni dalla dichiarazione del suo fallimento in estensione, pur non essendo il fallimento ancora chiuso, chiedendo di poter beneficiare dell'istituto nella ricorrenza di tutti i suoi presupposti.

2. Il Tribunale, premesso che la procedura fallimentare è tuttora pendente, ha rilevato che l'articolo 143, comma 1 legge fallimentare prevede che il beneficio della esdebitazione sia disposto con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo: le norme non contemplano invece la possibilità per il fallito di accedere al beneficio prima della

chiusura del fallimento in ragione della necessità di evitare che eventuali sopravvenienze attive emerse dopo l'apertura del concorso siano sottratte ingiustamente a quei creditori i cui crediti siano dichiarati inesigibili prima del termine di regola stabilito dal legislatore.

Il collegio ha d'altro canto rilevato di non potere applicare la nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che all'articolo 278 riconosce la facoltà di debitore di conseguire il beneficio in oggetto decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (e quindi anche prima della sua chiusura), trattandosi di norma non ancora entrata in vigore e quindi non invocabile neppure in linea di principio.

3. Con il reclamo la difesa deduce quanto segue:

-nel merito, la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la concessione del beneficio, avendo il reclamante sempre collaborato con gli organi della procedura e non avendo mai posto in essere alcuna condotta di distrazione dell'attivo né comportamenti rilevanti dal punto di vista penale: dalla liquidazione del patrimonio personale la procedura ha tra l'altro conseguito ricavi per euro 350.000 circa;

-in diritto, la mancanza di un termine dilatorio iniziale prima del quale non sarebbe ammessa l'esdebitazione e la non esattezza della motivazione sulle sopravvenienze attive: la regola è che le sopravvenienze che derivino dalla prosecuzione di giudizi iniziati o continuati dal curatore spettino comunque ai creditori senza bisogno di riaprire il fallimento, mentre ogni altra sopravvenienza non verrebbe ad essere sottratta ingiustamente (in applicazione del criterio del *fresh start*);

-l'ingiusto trattamento che verrebbe riservato ai vecchi falliti rispetto ai nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale, nella quale il nuovo codice della crisi d'impresa dell'insolvenza riconosce la possibilità di chiedere il beneficio decorsi tre anni dall'apertura.

4. Si sono costituiti i due creditori indicati in epigrafe per chiedere il rigetto del reclamo.

5. Il reclamo non può essere accolto.

5.1. Devono essere esaminati il secondo e il terzo motivo di doglianza che appaiono dirimenti.

È pacifico che al presente procedimento si applica la legge fallimentare e non il nuovo codice della crisi.

Nel sistema normativo applicabile, l'istituto della esdebitazione rappresenta una evenienza eccezionale che può configurarsi solo in presenza di determinati presupposti, espressamente indicati, dovendo bilanciarsi, da un lato le esigenze del fallito, anche nell'interesse del mercato, di avviare una nuova attività imprenditoriale, libero dai debiti accumulati in passato insoddisfatti dalla procedura fallimentare (c.d. *fresh start*) e, dall'altro, la tutela dei creditori rimasti insoddisfatti che subirebbero una ingiusta limitazione della propria posizione.

L'art. 143 legge fallimentare prevede chiaramente che l'esdebitazione possa essere concessa dal tribunale con il decreto di chiusura del fallimento ovvero entro l'anno dall'adozione dello stesso, su istanza del fallito. La mancata indicazione del "dies a quo" per richiedere il beneficio non significa necessariamente che l'esdebitazione possa anche essere richiesta prima della chiusura del fallimento in quanto si tratta di un'attività interpretativa che va molto al di là della lettera e dello spirito della norma.

Si deve in definitiva ritenere, che nell'ordinamento antecedente il nuovo codice della crisi, la regola sia quella dettata dall'articolo 120 L.F., ossia che i creditori riacquistano il libero esercizio delle

azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, mentre gli articoli 142 e 143 LF rappresentino invece l'eccezione, non applicabile al di fuori dei casi e delle modalità espressamente previste.

5.2. La correttezza di tale interpretazione, ad avviso di questa corte, non muta ove si considerino le nuove norme previste in tema di esdebitazione dal codice della crisi che, come è noto, ha radicalmente modificato la disciplina della crisi d'impresa, prevedendo istituti che non sono assimilabili al fallimento "vecchia maniera" e favorendo soluzioni alternative di composizione della crisi, rispetto alle quali la liquidazione giudiziale, nell'ambito della quale si applica l'istituto della esdebitazione diversamente concepito, dovrebbe avere un'applicazione residuale.

Si deve infine osservare che la volontà del legislatore di anticipare l'entrata in vigore di una parte delle norme previste dal codice della crisi rispetto ad altre rientri in un preciso disegno. Non si tratta quindi puramente e semplicemente di applicare sin d'ora i nuovi principi regolatori della materia, ma di anticipare l'entrata in vigore di una norma, in violazione delle disposizioni finali e transitorie che regolano l'entrata in vigore del nuovo codice.

Da ultimo, nessuna disparità di trattamento può essere individuata avuto riguardo, da un lato, all'imprenditore che sia fallito vigente la vecchia legge fallimentare e, dall'altro, al debitore soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di istituti differenti, ispirati da concezioni radicalmente opposte.

6. In base a tutte le considerazioni svolte, assorbita ogni altra questione, il reclamo proposto non merita pertanto accoglimento.

7. La controvertibilità delle questioni trattate legittima la compensazione delle spese della presente fase.

Va invece dichiarata la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato da porre a carico della parte soccombente.

P.Q.M.  
La corte

Rigetta il reclamo così come proposto;  
spese compensate;  
dichiara, per il reclamante, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002.

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.  
Bologna, 27 gennaio 2023.

Il Presidente rel.  
Dott. Anna De Cristofaro